



Comune di Figino Serenza

Provincia di Como

Servizio di Polizia Locale

**REGOLAMENTO DI GESTIONE E
UTILIZZO DELL'IMPIANTO
COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Entrato in vigore il 01/06/2022

I N D I C E

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 Principi generali
- Articolo 2 Normative di riferimento
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Ambito di applicazione
- Articolo 5 Le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza
- Articolo 6 Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada
- Articolo 7 Abbandono e conferimento dei rifiuti
- Articolo 8 Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza
- Articolo 9 Utilizzo di particolari videocamere mobili indossate da operatori di Polizia locale ("Body Cam") – Utilizzo di fototrappole
- Articolo 10 Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Articolo 11 Notificazione
- Articolo 12 Designato ed autorizzati del trattamento dei dati

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati personali

- Articolo 13 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Articolo 14 Uso delle telecamere-Obblighi degli operatori
- Articolo 15 Modalità da adottare per i dati video-ripresi
- Articolo 16 Modalità informazione e consultazione dei dati
- Articolo 17 Conservazione e custodia delle registrazioni

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Articolo 18 Diritti dell'interessato

Sezione III Sicurezza nel trattamento dei dati e Limiti nella utilizzabilità dei dati personali

- Articolo 19 Sicurezza dei dati e accesso ai sistemi
- Articolo 20 Cessazione del trattamento dei dati
- Articolo 21 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati

- Articolo 22 Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Articolo 23 Accesso e Tutela
- Articolo 24 Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 25 Norma di rinvio
- Articolo 26 Modifiche regolamentari
- Articolo 27 Entrata in vigore

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi generali

1. Il presente “Regolamento di gestione ed utilizzo dell’impianto comunale di videosorveglianza”, aggiornato alle nuove normative vigenti soprattutto a seguito dell’emanazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o RGPD (Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016) e successivi Decreti nazionali ed europei, sostituisce e abroga il precedente regolamento adottato dal Comune di Figino Serenza con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30.10.2007;
2. Il Regolamento garantisce che il trattamento di dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza gestito ed impiegato dal Comune di Figino Serenza (Co), si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale.
3. La raccolta e l’uso delle immagini avviene con l’assoluta osservanza dei principi e dei limiti sanciti dal Regolamento Europeo RGDP 2016/679/UE e del D.L.gs 196/2003 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) s.m.i. e nel pieno rispetto delle indicazioni dell’Autorità Garante della tutela dei dati personali contenute nel “Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza” dell’8 aprile 2010 ed in particolare secondo i presupposti di:
 - a) **Liceità:** il trattamento di dati personali attraverso l’impianto di videosorveglianza è aderente alle funzioni strettamente istituzionali dell’Ente di cui è investito il titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all’art. 6, paragrafo 1, lettera e del RGDP. La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati;
 - b) **Necessità:** perché il sistema di videosorveglianza impiegato dall’Ente verrà configurato per l’utilizzazione al minimo dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da evitare l’uso superfluo od eccessivo e ridondante di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera c) del RGDP. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati;
 - c) **Proporzionalità:** la raccolta e l’uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un’effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate in sufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti, quali controlli da parti di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità di trattamento. Nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, per legittimi interessi indicati, aree esterne ad edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo di visuale all’area effettivamente da proteggere.

- d) **Finalità:** ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera b) del RGDP, i dati particolari vengono raccolti per finalità determinate. È consentito, pertanto, la videosorveglianza come misura volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il Decreto del Ministero degli Interni del 5/8/2008 definisce come "il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, la convivenza civile e la coesione sociale.

Articolo 2 – Normative di riferimento

1. Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati o RGPD);
2. Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
3. Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", che modifica e integra il d.lgs. 196/2003 Codice nazionale sulla privacy";
4. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
5. Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51/2018 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali", nonché alla libera circolazione di tali dati;
6. Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010;
7. Linee guida 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video" Versione 2.0 adottate il 29 gennaio 2020

Articolo 3 – Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "**banca dati**": il complesso organizzato di dati personali, formatosi presso l'Ufficio di Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarda prevalentemente soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;

- b) **"trattamento di dati personali"**: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la immissione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
- c) **"dato personale"**: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale e rilevati con trattamento di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) **"dati identificativi"**: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- e) **"dato anonimo"**: il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- f) **"dato particolare"**: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, dati biometrici, dati genetici, dati giudiziari.
- g) **"Titolare del trattamento"**: il Comune di Figino Serenza (Co), cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- h) **"Designato al trattamento dei dati personali"**: la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare al quale sono attribuiti funzioni e poteri in ordine ai processi, procedimenti e adempimenti relativi al trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e di fototrappolaggio di cui al presente regolamento;
- i) **"Responsabile della gestione tecnica e manutenzione degli impianti di videosorveglianza"**: la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposta dal medesimo al coordinamento delle attività per la installazione, gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio; formalmente nominata;
- j) **"Responsabile esterno" (anche "Responsabile")** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica o altro organismo che, in qualità di soggetto esterno al Titolare, tratta i dati per conto di questo in forza di un contratto o altro atto giuridico in cui sono specificati gli obblighi del Responsabile nei confronti del Titolare;
- k) **"Interessato"**: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- l) **"Autorizzati"**: le persone fisiche autorizzate dal titolare o dal responsabile, a compiere operazioni di trattamento;
- m) **"Blocco"**: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di mutamento;

- n) **"Comunicazione"**: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile e dagli autorizzati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) **"diffusione"**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- p) **"Videosorveglianza fissa"**: la sequenza di componenti e di apparati – di natura hardware e software – che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini, suoni e dati che provengono da apparati di ripresa (TVCC) installati su supporti fissi (pali, sbracci, etc, etc);
- q) **"Videosorveglianza mobile"**: la sequenza di componenti e di apparati – di natura hardware e software – che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini, suoni e dati, che provengono da apparati di ripresa stand alone e/o installati su mezzi mobili (moto e autovetture di servizio) o indossati dal personale della Polizia Locale, attrezzati ed autorizzati allo scopo: Body cam, Dash cam;
- r) **"Codice Privacy"**: il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.L.gs 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni;
- s) **"Garante privacy"**: Il Garante per la protezione di dati personali;
- t) **"Regolamento Europeo"** regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR, è un regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018.

Articolo 4 – Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) il trattamento dei dati personali originati dall'esercizio dell'impianto comunale di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Figino Serenza (Co) e collegato al locale server nonché alla sala operativa dell'Ufficio di Polizia Locale;
 - b) l'eventuale interconnessione all'impianto per la sola visione delle immagini o la consultazione delle medesime direttamente in loco, da parte di personale delle Forze dell'Ordine, onde perseguire gli scopi di propria competenza, previo protocolli di intesa tra le Amministrazioni.
2. Determina inoltre, le condizioni necessarie affinché l'impianto di videosorveglianza gestito e impiegato dal Comune di Figino Serenza (Co), possa essere tenuto in esercizio.

In particolare il presente regolamento:

- a) individua gli impianti di videosorveglianza fissi e di lettura targhe (presenti e/o futuri) di proprietà del Comune Figino Serenza (Co) o da esso gestiti e gli impianti di videosorveglianza mobile tipo foto-trappole o telecamere stand/alone;
- b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza fissi e mobili;
- c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

3. Gli impianti privati di videosorveglianza installati sul territorio comunale, non disciplinati dal presente provvedimento, devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento Europeo sulla privacy e del Codice Privacy italiano, ad ogni altra normativa vigente, nazionale e comunitaria nonché alle prescrizioni del Garante; nel caso vengono installate telecamere in aree private condominiali o strade private utilizzate da più utenti è necessario il consenso di tutti gli interessati per l'installazione.

Articolo 5 – Le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

1. L'uso dell'impianto di videosorveglianza urbana rimane circoscritto e finalizzato:
 - a) ad assicurare maggiore sicurezza ai Cittadini sul territorio comunale, in particolar modo a tutela delle fasce più deboli, quali bambini e anziani, negli ambienti circostanti le scuole, i percorsi casa-scuola, i parchi giochi e altri luoghi di aggregazione nonché a contribuire alla riduzione della percezione di insicurezza da parte dei Cittadini;
 - b) a tutelare il patrimonio dell'Ente;
 - c) al controllo di determinate aree, qualora ricorra l'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione e di repressione, permettendo il pronto intervento degli operatori di Polizia locale e delle altre Forze dell'Ordine in supporto;
 - d) a monitorare la circolazione stradale, ove ciò rappresenti uno strumento efficace di prevenzione e razionalizzazione dei compiti che la Polizia locale svolge quotidianamente, al fine di effettuare la rilevazione delle aree soggette a congestione da traffico veicolare ovvero di effettuare la rilevazione di dati anonimi utili per l'analisi dei flussi di traffico; rilevare le infrazioni al codice della strada;
 - e) ad attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - f) a vigilare su aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e rifiuti in genere, ovvero per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di conferimento dei rifiuti, qualora non sia possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo tradizionali;
 - g) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di criminalità diffusa commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del D.L. n.14/2017 convertito in L.48/17 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di Autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del d.lvo 267/2000;
2. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune di Figino Serenza (Co), previa intesa o su richiesta delle Autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia dello Stato, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.
3. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali demandate ai comuni dalle vigenti normative statali e regionali, dalle leggi statali e

regionali sull'ordinamento della polizia municipale, dallo Statuto comunale e dal regolamento comunale vigente in tema di tutela della privacy e trattamento dei dati particolari.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20/5/1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno, altresì, essere utilizzati per finalità statistiche, salvo quanto disposto all'art. 5, co. 1, lett. d), nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri ed allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Titolare.

Articolo 6 – Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

1. Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale: a) mancanza della copertura assicurativa, b) revisioni scadute di validità, c) rilevamento di velocità con l'utilizzo di appositi strumenti di rilevamento, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.
2. L'utilizzo di tali sistemi, debitamente omologati ove previsto dalla legge, sarà quindi lecito in quanto saranno raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.
3. In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della strada:
 - a) gli impianti elettronici di rilevamento circoscrivono la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
 - b) le risultanze fotografiche o le riprese video potranno individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del D.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); sarà effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);
 - c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate saranno utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale di cui sopra anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
 - d) le immagini saranno conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore

conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;

- e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non saranno inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente alla contestazione, ferma restando la loro accessibilità per sola visione agli aventi diritto;
 - f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare la violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione videofotografica sarà resa disponibile per la sola visione a richiesta del destinatario e al momento dell'accesso dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i presenti a bordo del veicolo.
- 4. I conducenti dei veicoli e le persone che dovessero accedere o transitare in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni saranno previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali tramite appositi cartelli;
 - 5. L'eventuale rilevazione degli accessi dei veicoli alle zone a traffico limitato, sarà conforme a quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 1999, n.250.

Articolo 7 – Abbandono e conferimento dei rifiuti.

- 1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza fissi e/o mobili risulta consentito, con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e/o di sostanze pericolose, laddove non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi come foto-trappole o telecamere mobili stand/alone.
- 2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza sarà lecito laddove risultano inefficaci o inattuabili altre misure, nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689).

Articolo 8 – Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza.

- 1. L'impianto di videosorveglianza, si compone di una rete di comunicazione dati/immagini/ basata su tecnologie miste e di telecamere dislocate in diversi punti del territorio comunale connesse al centro di gestione e di controllo posto in appositi locali del Servizio di Polizia Locale. La modalità di trasmissione dei dati/immagini attualmente prevista, avviene tramite ponte radio a microonde (wireless), mediante cavo di rete (per tratte brevi) e mediante fibra ottica, i cui segnali vengono raccolti dal centro di gestione e registrate in formato digitale sul disco fisso del server; le immagini vengono visualizzate su monitor di un "pc workstation" del centro di controllo preposto al trattamento delle immagini.
- 2. Al momento della pubblicazione del presente Regolamento, sul territorio del Comune di Figino Serenza sono installate telecamere in corrispondenza dei siti indicati in un apposito elenco depositato presso l'Ufficio di Polizia Locale di Figino Serenza. L'individuazione di ulteriori siti di installazione di telecamere verrà predisposto dall'Ufficio di Polizia Locale che, conseguentemente

all'implementazione (o dismissione) di telecamere dal sistema di videosorveglianza, sarà di volta in volta aggiornato l'elenco di cui sopra;

3. Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono accessibili da altri sistemi, archivi o banche dati, ad eccezione delle unità interconnesse di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente art. 4.
4. Per le specifiche tecniche del sistema si rimanda alle caratteristiche descritte nell'apposita documentazione tecnica che le ditte fornitrici sono obbligate a rilasciare, e conservata agli atti del Comune.
5. L'impianto di videosorveglianza è suscettibile di implementazione per adeguarlo alle innovazioni tecnologiche compresa la possibilità di visualizzare le immagini su mezzi mobili quali pc palmari, telefoni cellulari o computer installati a bordo di veicoli in dotazione alla Polizia Locale.
6. Sono altresì attivabili impianti di foto sorveglianza e videosorveglianza mobile, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dalla Polizia Locale di Figino Serenza (Co) oppure montate su veicoli di servizio (dash cam o similari) e utilizzabili per le finalità indicate nel precedente art. 5, comma 1, del presente regolamento. La registrazione delle immagini di tale eventi può comportare la ripresa video dei lavoratori coinvolti. L'utilizzo di tali impianti sarà conforme allo Statuto dei Lavoratori di cui ai successivi articoli. Anche per tali strumenti si devono osservare le regole indicata dal Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.
7. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Figino Serenza (Co) è integrato con apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali e lungo la rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari. Per questioni di economicità ed efficienza del sistema, i dati dei passaggi dei veicoli in transito nei varchi sul territorio possono essere condivisi con altre amministrazioni comunali contermini, previo un apposito protocollo e/o una convenzione riguardante anche più servizi o funzioni attinenti la polizia locale.

Articolo 9 – Utilizzo di particolari videocamere mobili indossate da operatori di Polizia locale ("Body Cam") – Utilizzo di Fototrappole

1. Per specifiche finalità concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati, gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere da indossare sulla divisa, per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria e altrui.
2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma 1, dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori,

non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

3. Spetta al singolo operatore decidere se attivare il dispositivo, ovvero su ordine dell'Ufficiale, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza che facciano presupporre una criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione.
4. L'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione; a tal fine sulla telecamera dovrà essere collocato un adesivo (o comunque posizionato un equivalente cartellino) riportante la riproduzione grafica di una telecamera, ovvero dovrà comunicare a voce ai presenti, della registrazione in corso; in quest'ultimo caso tale avviso deve emergere nel contenuto delle immagini (fatto salvo l'utilizzo della telecamera per finalità di carattere penale – accertamento di reati).
5. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile, il quale, se ritenuta rilevante ai fini penali e/o amministrativi, provvederà a riversare le immagini su supporto di memoria a disposizione delle Autorità competenti, conservato secondo le modalità indicate negli articoli successivi del presente Regolamento; nel caso non vengano concretizzate le situazioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza, che hanno reso opportuna l'attivazione delle riprese video, le stesse saranno tempestivamente cancellate.
6. Per indagini di Polizia Giudiziaria anche di altre forze dell'ordine e per controlli ambientali (accertamento delle violazioni, anche amministrative, relative all'abbondono di rifiuti e/o errato conferimento dei medesimi secondo le modalità contemplate nei regolamenti comunali), la Polizia Locale può procedere all'installazione di fototrappole o telecamere mobili stand/alone.
7. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 5 del Regolamento Europeo sulla privacy ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati o distrutti.

Articolo 10 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 11 – Notificazione

Il Comune di Figino Serenza (Co), nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, qualora ne ricorrano i presupposti, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante ai sensi e per gli effetti degli art.33 del Regolamento Europeo sulla privacy.

Articolo 12 – Designato ed Autorizzati del trattamento dei dati

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
2. Il Designato della gestione e del trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, è nominato dal Titolare del trattamento con atto scritto. Nel documento di nomina devono essere analiticamente specificati i compiti affidati al Designato.
3. Il Designato, deve conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso quanto attiene al profilo della sicurezza, delle prescrizioni eventualmente impartite dal Garante, delle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Designato procede al trattamento attenendosi altresì, alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. Il Designato, nell'ambito degli operatori del Servizio di Polizia Locale, nomina per iscritto, un numero sufficiente di persone fisiche autorizzate a compiere tutte o alcune operazioni di trattamento dei dati, dell'utilizzazione dell'impianto e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
6. L'atto di nomina degli Autorizzati, deve contenere i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi, delle modalità di custodia e conservazione delle password, ed alle quali gli stessi devono attenersi scrupolosamente. I Designati e gli Autorizzati saranno dotati di propria personale password di accesso al sistema.
7. Prima dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza e di trattamento dei dati a cui la videosorveglianza si riferisce, il Designato e gli Autorizzati, devono essere istruiti sul corretto uso del sistema, sulle disposizioni della normativa di riferimento, sul presente Regolamento.
8. Il Designato custodisce:
 - a) le chiavi per l'accesso ai locali del centro di gestione, di eventuali armadi contenenti il server, i supporti magnetici sui quali sono riversate le registrazioni conservate;
 - b) le parole chiavi per l'utilizzo dei sistemi.
9. Il Designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone non autorizzate all'accesso al centro di gestione nonché al centro di controllo per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I - Raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 13 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a. Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo esatti e, se necessario, aggiornati e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, o successivamente trattati, salvo esigenze di Polizia Giudiziaria;
 - d. conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso nel rispetto del periodo stabilito dall' art. 6 punto 3 lett. d) e dal successivo art. 17.
 - e. trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi di traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase di raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

L'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

2. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso, installate sul territorio comunale in corrispondenza dei siti identificati. Le telecamere consentono tecnicamente riprese video diurne e notturne in condizione di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, e possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico manuale o programmato.
3. Il Titolare del trattamento si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio di tratti somatici delle persone, che non sono funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al precedente art. 5.
4. I segnali video delle unità di ripresa, le cui modalità di trasmissione sono indicate nel precedente art. 8, sono raccolti dal centro di gestione collocato presso il locale server del Comune, configurata e descritta nell'apposita documentazione tecnica di cui al comma 4 del precitato art. 8 e registrate in formato digitale sul disco fisso del server; Le immagini sono visualizzate su monitor del centro di controllo, collocato in un locale presso L'Ufficio di Polizia Locale che consente la visualizzazione dei flussi video in tempo reale o la ricerca, la visualizzazione e l'eventuale estrazione di sequenze video registrate; viene ammessa possibilità di visualizzare le immagini in tempo reale, su mezzi mobili quali pc palmari, telefoni cellulari o computer installati a bordo di veicoli in dotazione alla Polizia locale, obbligatoriamente protetti con password di accesso.
5. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala del centro di controllo non è presidiata.
6. Le immagini videoregistrate, conservate nel rispetto di quanto indicato nell'art. 6 punto 3.d e nel successivo art. 17, al termine del periodo stabilito sono cancellate in automatico dal sistema di videosorveglianza, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

7. Per le altre modalità di ripresa si applicano le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.

Articolo 14 – Uso delle telecamere - Obblighi degli operatori

1. Le unità di ripresa (telecamere) verranno installate in modo da rispettare le finalità istituzionali previste dal presente regolamento, nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Titolare, in conformità dei principi del Codice e di quanto stabilito nel "Provvedimento generale della videosorveglianza" dell'8 aprile 2010.
2. Le inquadrature dovranno essere tali da:
 - a. cogliere una immagine panoramica delle persone e dei luoghi;
 - b. contenere l'angolo visuale delle riprese in modo che incida per lo stretto necessario su proprietà private ed abitazioni;
 - c. evitare riprese inutilmente particolareggiate, tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone;
 - d. mantenere un livello di ingrandimento tale da non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione salvo le ipotesi di cui al successivo punto 5.
3. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:
 - a. per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b. in caso di comunicazione, anche e/o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile, da verificarsi nell'immediatezza;
 - c. nel supporto logistico ad operazioni di polizia o di protezione civile con personale sul posto.
4. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui all'art. 6, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5.
5. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'Autorizzato o il Designato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
6. In tali casi il Designato e/o l'Autorizzato appositamente nominato, potranno procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse immagini ingrandite o non, su supporti magnetici allo scopo catalogati ed utilizzabili.
7. Alle informazioni raccolte possono accedere solo gli organi di Polizia giudiziaria e l'Autorità giudiziaria.
8. E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procede a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.
9. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 15 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor del centro di controllo sono collocati in un locale presso L'Ufficio di Polizia Locale in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del designato e degli autorizzati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Designato e dagli Autorizzati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno dell'Ufficio di Polizia Locale.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - Al Designato ed agli autorizzati dello specifico trattamento di cui all'art. 12;
 - Ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e agli organi di Polizia giudiziaria;
 - Alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente (sempre che esista il presupposto di legittimità) e con le medesime oscurate nelle parti sensibili da non sottoporre a visione.
8. Il sistema di accesso alle immagini dei monitor del centro di controllo, dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di 6 mesi. Qualora il centro di controllo dell'impianto sia sprovvisto di procedura automatica di memorizzazione delle identità che hanno avuto accesso al sistema, sarà adottato un "registro degli accessi"; sul registro, composto da pagine numerate e firmate dal Designato, saranno annotate a cura degli autorizzati, data ora e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quanto ritenuto opportuno annotare.
9. Non possono essere rilasciate copie di immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela (es.: i diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione).
10. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Articolo 16 – Modalità di informazione e di consultazione dei dati.

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del Regolamento europeo sulla privacy, la presenza degli impianti di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del Titolare, attraverso i mezzi ritenuti più idonei ed, in particolare, con l'affissione di appositi cartelli posizionati agli ingressi del territorio comunale, recanti la seguente dicitura minima *"Comune di Figino Serenza (Co) – area videosorvegliata - art. 13 del Regolamento europeo sulla privacy UE 2016/679 - con riproduzione grafica di una telecamera stilizzata-*" nonché in prossimità delle "aree sensibili" videosorvegliate con "modelli informativi" che garantiscano a tutti una "buona evidenza" circa l'area videosorvegliata.
2. Il Comune di Figino Serenza (Co) informa la cittadinanza che il soggetto ripreso può esercitare i propri diritti, previsti dalla predetta normativa, rivolgendosi al Titolare con le modalità indicate nel successivo art. 18 del presente Regolamento.
3. Le immagini raccolte sono consultabili solo dal Designato e dal personale autorizzato al trattamento dati.
4. Nel caso in cui gli organi di Autorità Giudiziaria e/o di Polizia giudiziaria, nello svolgimento di loro indagini, abbiano la necessità di avere specifiche informazioni collegate all'attività sopra-descritta, possono farne richiesta, scritta e motivata, indirizzandola al Designato.

Articolo 17 – Conservazione e custodia delle registrazioni.

1. Le immagini videoregistrate, potranno essere conservate per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione dell'evento; l'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta all'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso .
2. Qualora pervenga una richiesta di copia delle registrazioni da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia, le sole registrazioni utili, limitate al fatto in esame, potranno essere riversate su un supporto magnetico mobile e consegnate alla autorità richiedente, solamente in presenza di un provvedimento emanato da questa autorità che assume la responsabilità del trattamento delle registrazioni richieste e secondo quanto indicato dall'apposita procedura.

SEZIONE II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Articolo 18 – Diritti dell'interessato.

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. Di avere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali

- i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, valutate le preminenti esigenze di polizia giudiziaria e di indagine;
- c. di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi qualora sia possibile, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
 2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
 4. Le istanze di cui al presente articolo, devono essere presentate all'ufficio protocollo tramite lettera raccomandata o P.E.C. ed essere indirizzate al Titolare o al Designato.
 5. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
 6. Ai sensi dell'art. 13 della direttiva U.E. n. 2016/680, possono essere adottate misure legislative intese a ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all'interessato per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:
 - a. non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
 - b. non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
 - c. proteggere la sicurezza pubblica;
 - d. proteggere la sicurezza nazionale;
 - e. proteggere i diritti e le libertà altrui.
 7. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale della Giunta comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

SEZIONE III - Sicurezza nel trattamento dei dati e limiti alla utilizzabilità dei dati personali

Articolo 19 – Sicurezza dei dati e accesso ai sistemi.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 8, presso il locale Server del Comune, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione del centro di gestione.
2. Al locale Server può accedere solo ed esclusivamente le persone autorizzate dal presente Regolamento, ciascuno per le funzioni loro assegnate. Nel locale Server è tenuto il "registro degli accessi" su cui saranno annotate a cura di uno degli autorizzati, l'identità delle persone, gli orari di entrata ed uscita, lo scopo dell'accesso e dei dati eventualmente trattati; possono essere utilizzati

altri sistemi automatici di rilevamento dell'accesso al locale, fra i quali anche una telecamera collegata all'impianto di videosorveglianza.

3. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Designato ed agli autorizzati di cui al precedente art.10. Ognuno di essi è dotato di un identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza. L'utilizzo di supporti di registrazione digitale impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Articolo 20 – Cessazione del trattamento dei dati.

In caso di cessazione del trattamento, i dati dovranno essere distrutti, ad eccezione di quelli per i quali siano in corso o vi siano stati in passato richieste di estrazione, che dovranno essere conservati a cura del titolare per fini di documentazione e riscontro

Articolo 21 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.

1. La materia è disciplinata dall'art.23 del Regolamento Europeo sulla privacy.
2. Comunque le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 5 del presente Regolamento.
3. È altresì vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, anche se temporanea, secondo il disposto dell'art.4 della Legge 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

SEZIONE IV Comunicazione e diffusione dei dati

Articolo 22 – Comunicazione.

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Figino Serenza (Co), a favore dei soggetti pubblici richiedenti, è ammessa solo quando è prevista dalla legge o di regolamento.
2. In mancanza di una tale norma, la comunicazione è ammessa quando è necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei modi e nei tempi previsti dal Codice.
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'Art. 58, comma 2, del Codice Privacy, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURUSDIZIONALE

Articolo 23 – Accesso e Tutela.

1. L'accesso ai dati oggetto del presente Regolamento sarà consentito nell'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è il Designato del trattamento dei dati personali come individuato dal precedente art. 12.
3. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla privacy e al Codice privacy.

Articolo 24 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

La materia è disciplinata dall'art.79 del Regolamento Europeo sulla privacy.

In particolare, chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento dei dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 del RGDP.

Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalle responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle Autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'art. 79, paragrafo 2 del RGDP.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25– Norma di rinvio.

Per tutto quanto non risulta essere disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento europeo sulla privacy UE 2016/679 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, dal Provvedimento generale del 28.11.2000 (Decalogo della privacy), dal Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010, nonché ad altra normativa vigente, nazionale e comunitaria, sia speciale sia generale.

Articolo 26 – Modifiche regolamentari.

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante, o altri atti normativi adottati dalle competenti Autorità, saranno immediatamente e automaticamente inseriti negli indirizzi gestionali anche preliminarmente al recepimento formale. All'aggiornamento provvederà l'organo consiliare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
3. Il presente regolamento sostituisce e annulla ogni altro provvedimento o regolamento in materia di videosorveglianza adottati nel Comune di Figino Serenza (Co).

Articolo 27 – Entrata in vigore e pubblicità.

1. Il presente Regolamento entra in vigore, a norma dell'art.15, comma 3 dello Statuto Comunale il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito nella segreteria comunale per giorni 15 consecutivi con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio comunale.
2. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'Albo Pretorio ed altresì sul sito internet del Comune Figino Serenza (Co) nelle sezioni dedicate e previste per legge.

Approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 29/04/2022

Depositato

presso l'Ufficio Segreteria del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/05/2022 al 19/05/2022

Entrato in vigore il 01/06/2022